



ISTRUZIONI CIGO IN CASO IN SOSPENSIONE O RIDUZIONE ATTIVITÀ PER TEMPERATURE ELEVATE - COMUNICATO STAMPA INPS/INAIL

Posted on 28 Luglio 2022



Category: [Lavoro e relazione industriale](#)

Tags: [cigo](#), [INPS INAIL](#)

Con un [comunicato stampa congiunto](#), pubblicato lo scorso 26 luglio, **INPS** e **INAIL** hanno fornito **istruzioni in merito alla gestione del rischio caldo e della cassa integrazione ordinaria in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa di temperature elevate**.

Per quanto di sua competenza, si rende noto, inoltre, che l'**INAIL** ha pubblicato sul proprio sito istituzionale delle **Linee guida**, altresì richiamate nel predetto comunicato, dal titolo "[Guida informativa per la gestione del rischio caldo - progetto Workclimate](#)", rivolte ai lavoratori, datori di lavoro e figure aziendali della salute e sicurezza, per gestire il rischio di esposizione al caldo nei luoghi di lavoro, al fine di mitigare gli effetti sulla salute e di prevenire i rischi correlati alle patologie da stress termico.

Riguardo invece le **prestazioni CIGO erogate dall'INPS**, nel comunicato viene specificato che *la causale "eventi meteo" è invocabile dall'azienda anche in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa delle temperature elevate*.

Nel comunicato in oggetto, alla luce di messaggi e circolari già diramati nel tempo dall'Inps (si veda [Circolare Inps n.139/2016](#) e [messaggio Hermes Inps n. 1856/2017](#)), vengono precisate, infatti, quali sono **le condizioni e gli adempimenti necessari per il ricorso alla Cassa integrazione Guadagni Ordinaria a seguito del registrarsi di alte temperature**, soprattutto nelle attività, come quelle edili, che si devono svolgere all'aperto o in luoghi comunque non proteggibili dall'irraggiamento solare.

In particolare, nel ricordare che sono da considerate "elevate", le temperature superiori ai 35° centigradi, viene specificato che, **ai fini del riconoscimento dell'integrazione salariale, possono essere considerate idonee anche le temperature "percepite"**, che notoriamente sono più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione in atto.

A tal proposito, nel comunicato congiunto, sono citati espressamente i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all'aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche tutte le fasi lavorative che, in generale, avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l'utilizzo di materiali o lo svolgimento di attività che non sopportano il forte calore.

Viene precisato, inoltre, che **l'azienda**, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica allegata alla domanda stessa, **dovrà solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime**, mentre non sarà tenuta a produrre dichiarazioni che attestino l'entità della temperatura, né a produrre i bollettini meteo.

Pertanto nel rispetto dell'art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, l'INPS provvederà autonomamente ad acquisire d'ufficio i bollettini meteo e a valutarne le risultanze tenuto conto della tipologia di attività lavorativa in atto.

Si fa presente, infine, che, indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, **l'INPS ritiene utilizzabile la CIGO** anche nei casi in cui il responsabile della sicurezza abbia disposto la

sospensione delle lavorazioni a causa del rischio per la salute dei lavoratori dovute alle temperature eccessive.

